

R.G. 2561/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

ASD MOTO CLUB TERNI L. LIBERATI - P. PILERI (C.F. 00528280555), in persona del Presidente Massimo Mansueti, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Marcocci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Ercole Barbarasa n. 23, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello

- appellante

E

MARCELLO GIOVANNETTI (C.F. GVMNCL49E18L117E), **ALESSANDRO GIOVANNETTI** (C.F. GVNLSN87P04L117D), **ANTONIO MANONI** (C.F. MNNNTN48D05L117B) e **CESARE CONTI** (C.F. CNTCSR45P26L117W), rappresentati e difesa dall'avv. Leonardo Capri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 37, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello

- appellati

Oggetto: diritti degli arbitri

Conclusioni delle parti:

- L'avv. Simona Marcocci, per l'appellante: “[...] *in totale riforma della impugnata sentenza n. 5151/2017 pronunciata il 23.6.2017, depositata il 21.7.2017, non notificata: [...] accogliere le conclusioni tutte formulate con la comparsa di costituzione e risposta in data 17.11.2016, in primo grado ed in atti con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 659/2016, emesso dal Giudice di Pace di Terni in data 11.5.2016. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio da maggiorarsi di spese generali, IVA e CAP*”.
- L'avv. Leonardo Capri, per gli appellati: “[...] *rigettare l'opposizione perché infondata. Con vittoria di spese anche ex art. 96 cpc e compensi di fase da liquidare direttamente allo scrivente difensore ex art. 93 cpc in quanto antistatario*”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.09.2017, la ASD MOTO CLUB TERNI L. LIBERATI – P. PILERI (d'ora innanzi, per brevità: ASD MOTO CLUB TERNI) conveniva in giudizio MARCELLO GIOVANNETTI, ALESSANDRO GIOVANNETTI, ANTONIO



MANONI e CESARE CONTI, proponendo appello avverso la sentenza n. 515/17 del Giudice di Pace di Terni, depositata in data 21.07.2017 e non notificata, con la quale era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 659/16 del medesimo Giudice di Pace proposta dagli stessi MARCELLO GIOVANNETTI, ALESSANDRO GIOVANNETTI, ANTONIO MANONI e CESARE CONTI. L'appellante censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui affermava che gli opposenti, in mancanza di una loro espressa accettazione, non erano vincolati al compenso liquidato dal collegio arbitrale con ordinanza ex art. 814, co. 2, c.p.c. emessa in data 19.02.2015, interamente pagato agli arbitri dalla ASD MOTO CLUB TERNI (che aveva poi, con il ricorso monitorio da cui era scaturito il decreto ingiuntivo opposto, agito in via di regresso nei confronti degli stessi opposenti, soccombenti nel giudizio arbitrale), atteso che, invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, in forza dell'art. 814 c.p.c. tutte le parti del procedimento arbitrale dovevano ritenersi solidalmente obbligate al pagamento del compenso degli arbitri nella misura vincolante dagli stessi determinata (dovendo le questioni inerenti alla non accettazione delle autoliquidazioni dei compensi degli arbitri essere trattate dalla Corte d'Appello se all'uopo investita ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c.), e, in ogni caso, gli appellati, a fronte dell'autoliquidazione dei compensi degli arbitri, erano rimasti silenziosi per oltre un anno e mezzo (costringendo la ASD MOTO CLUB TERNI a pagare l'intero, anche per evitare il pregiudizio di cui all'art. 816-septies c.p.c.), salvo poi contestare del tutto genericamente la quantificazione di tali compensi per la prima volta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché era errata anche l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui la mancanza di accettazione da parte degli opposenti sarebbe stata riconosciuta dall'opposta; 2) erroneità dell'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'ASD MOTO CLUB TERNI non aveva fornito la prova documentale dell'avvenuto pagamento del compenso degli arbitri; 3) illegittimità della quantificazione delle spese di lite, con immotivata applicazione dei valori massimi di cui al d.m. 55/2014 e alla tabella ad esso allegata, laddove, attesa la particolarità della vicenda e tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte dell'opposta dei compensi dovuti agli arbitri dagli opposenti, sarebbe stata conforme a giustizia la compensazione totale delle spese di lite. L'appellante chiedeva quindi che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la stessa venisse integralmente riformata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Gli appellati si costituivano con comparsa depositata in data 12.01.2018, spiegando tuttavia difese del tutto inconferenti rispetto all'avverso atto di appello, in quanto inerenti ad un'opposizione al precetto (allegato all'atto di citazione in appello) col quale MARCELLO GIOVANNETTI aveva intimato alla ASD MOTO CLUB TERNI la restituzione della somma pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi revocato con l'impugnata sentenza.

All'esito della prima udienza del 16.01.2018 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Nella successiva udienza del 22.10.2019 (nel corso della quale i difensori delle parti davano atto che nelle more erano state pagate *“a Marcello Giovannetti (nell'interesse di tutti gli appellati) tutte le somme oggetto della sentenza di primo grado, incluse le spese processuali”*) le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 352 c.p.c.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.



L'appello merita parziale accoglimento, nei limiti di seguito illustrati.

Giova anzitutto rilevare che gli appellanti, pur non formulando sul punto un'apposita domanda nelle proprie conclusioni, dopo aver dedotto che “*il procedimento speciale di cui all'art. 814, comma 2, c.p.c. [...] può essere azionato solo su impulso degli arbitri medesimi, che nella fattispecie non hanno alcun interesse ad agire [...] atteso che gli stessi sono stati interamente pagati [...] dall'odierna appellante*”, hanno chiesto in via subordinata “*nella improbabile ipotesi che il Giudice di appello di diverso avviso e ritenga che onerato avrebbe dovuto essere il MOTO CLUB [...] di sospendere il presente giudizio per consentire al medesimo di promuovere il procedimento speciale di cui al sopra richiamato art. 814, secondo comma c.p.c.*” (v. pag. 12-13 dell'atto di appello). Tale richiesta, tuttavia, non può evidentemente trovare accoglimento, poiché, a prescindere da ogni valutazione circa la legittimazione dell'ASD MOTO CLUB TERNI a promuovere dinanzi al Presidente del Tribunale il procedimento di cui al secondo periodo dell'art. 814, co. 2, c.p.c. (legittimazione che tale disposizione attribuisce in modo inequivoco unicamente agli arbitri: v. *infra*), non ricorre la fattispecie di cui all'art. 295 c.p.c. (che presuppone la pendenza della causa ritenuta pregiudiziale: v. da ultimo Cass. 26716/2019), né quella di cui all'art. 337, co. 2, c.p.c..

Sempre in via pregiudiziale, va evidenziata l'inammissibilità del secondo motivo di appello, volto a censurare un'argomentazione della sentenza impugnata svolta meramente *ad abundantiam* e pertanto non costituente una *ratio decidendi* della medesima (v. Cass. 8755/2018). Nella sentenza impugnata si legge infatti che “*è pacifico in quanto non contestato, pur in mancanza della prova documentale dell'avvenuto pagamento, che l'Associazione Moto Club Terni Libero Liberati – Paolo Pileri [...] avendo corrisposto l'intero importo in forza di un provvedimento di liquidazione emesso dagli arbitri, ha agito in via di rivalsa*” (v. pag. 2-3 della sentenza), sicché, a prescindere dalla ritenuta mancanza della prova documentale, il Giudice di Pace ha ritenuto provata (in quanto non contestata tra le parti) la circostanza dell'avvenuto pagamento del compenso da parte dell'ASD MOTO CLUB TERNI in favore degli arbitri, accogliendo l'opposizione per altri e diversi motivi.

Quanto al primo motivo di appello, lo stesso è infondato.

Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il consolidato principio in base al quale l'autoliquidazione delle spese e degli onorari effettuata dagli arbitri ai sensi dell'art. 814, co. 2, c.p.c. non produce alcun effetto se non accettata da tutte le parti del procedimento arbitrale (v. Cass., SS.UU., 13620/2012, Cass. 20371/2014, Cass. 17034/08, Cass. 24260/04, Cass. 3945/99), sicché il difetto di accettazione di una sola di queste obbliga l'adito Presidente del Tribunale a procedere alla liquidazione anche nell'ipotesi in cui la somma richiesta sia stata corrisposta (v. Cass. 4743/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Udine, 20 aprile 2017, in DeJure, dalle quali si evince che, pertanto, in caso di mancata accettazione anche di una sola delle parti, è onere degli arbitri – unici legittimati – adire il Presidente del Tribunale adire al fine di procurarsi un titolo idoneo ad esigere le somme dalle parti o a trattenerle, se già percepite). Tale principio, che resta valido anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 40/06 (v. Cass. 3069/2013) e del conseguente *revirement* giurisprudenziale in merito alla natura della predetta disposizione (non più concepita come inserzione automatica di clausola ex art. 1339 c.c. nel contratto di arbitrato, ma intesa come norma che attribuisce agli arbitri uno speciale rimedio giurisdizionale per la liquidazione dei propri compensi, paragonabile a quelli per la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e per la liquidazione degli onorari di avvocato: v. in tal senso Cass., SS.UU., 25045/2016), comporta, tra l'altro, che



l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso in favore degli arbitri, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra (v. Cass. 4741/98 e Cass. 6108/94). Se è vero, poi, l'accettazione dell'autoliquidazione delle spese e degli onorari effettuata dagli arbitri ben può avvenire anche *per facta concludentia* (v. Cass. 7772/2017 e Cass. 6108/94, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Napoli, 4 maggio 2018, in DeJure, Trib. Vicenza, 7 marzo 2018, in DeJure, Trib. Parma, 6 ottobre 2017, in DeJure e Trib. Chieti, 18 febbraio 2008, in PQM, 2009, 1, 99), una tale accettazione tacita, contrariamente a quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Cosenza, 3 febbraio 2016, in DeJure, e Trib. Frosinone, 13 aprile 2010, in Riv. arb., 2012, 2, 365), non può desumersi dal mero silenzio della parte interessata, non potendo attribuirsi ad una condotta di totale inerzia la valenza di comportamento significativo dell'accettazione della proposta di liquidazione effettuata dagli arbitri. Diversamente ritenendo, del resto, si graverebbe la parte del procedimento arbitrale di un onere di tempestiva e specifica contestazione della predetta autoliquidazione, laddove invece l'art. 814, co. 2, c.p.c., non prevedendo in alcun modo un tale onere, addossa proprio agli arbitri l'onere di attivare – in mancanza dell'accettazione dell'autoliquidazione da parte di tutti i soggetti obbligati al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento arbitrale – lo speciale procedimento presidenziale. Giova infine precisare che anche l'affermazione dell'appellante secondo cui essa sarebbe stata costretta *“a sopportare per intero le spese e i compensi del collegio arbitrale anche per l'altra parte (che non si è costituita) per evitare il pregiudizio di cui all'art. 816-septies c.p.c. [...] se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione d'arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”* (v. pag. 11 dell'atto di appello) non appare condivisibile, dal momento che l'onere di anticipazione previsto da tale disposizione concerne solo le somme dovute a titolo di spese prevedibili e non anche quelle relative agli onorari (v. Cass. 17956/2015), e la conseguenza pregiudizievole di cui secondo periodo del comma 2 della medesima disposizione opera solo se il procedimento arbitrale non prosegue in ragione del mancato versamento delle summenzionate somme, mentre nel caso di specie si controverte del pagamento degli onorari “autoliquidati” dagli arbitri contestualmente alla definizione del procedimento arbitrale.

Il terzo motivo di appello è invece fondato.

Come noto, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento ex d.m. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, per cui il giudice, in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi fissati dal predetto d.m. e dalla tabella ad esso allegata, è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso (v. da ultimo Cass. 21936/2019). Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha liquidato gli onorari in misura pari ai valori massimi applicabili *ratione valoris* (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00) senza fornire alcuna motivazione al riguardo, laddove la complessità (non superiore alla media) della controversia e il mancato espletamento di un'istruttoria in senso stretto (ossia di un'istruttoria con l'assunzione di prove costituenti) non giustificavano in alcun modo una liquidazione superiore ai valori medi di legge.



In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la sentenza impugnata va riformata esclusivamente nel capo sulle spese processuali (liquidate come da dispositivo della presente sentenza, in misura pari ai valori medi di legge), mentre va confermata per la restante parte.

In mancanza di un'apposita espressa domanda dell'appellante volta alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza – in esecuzione della sentenza di primo grado – in favore dell'appellato MARCELLO GIOVANNETTI, non può pronunciarsi sul punto una statuizione di condanna (v. Cass. 18062/2018), ferma l'applicabilità dell'art. 336 c.p.c., anche per quanto attiene ai rimedi esperibili (sui quali v. da ultimo Cass. 30389/2019).

La soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento dell'appello giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio (v. *ex multis* Cass. 19122/2015).

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ASD MOTO CLUB TERNI L. LIBERATI – P. PILERI nei confronti di MARCELLO GIOVANNETTI, ALESSANDRO GIOVANNETTI, ANTONIO MANONI e CESARE CONTI avverso la sentenza n. 515/17 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina le spese processuali del primo grado di giudizio nella complessiva misura di € 1.205,00 (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 405,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge, nonché in € 96,00 per spese vive;
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Terni, 02/03/2020

Il giudice
(*dott. Alessandro Nastri*)

